



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata da
rappresentata e difesa dall'avv.
e con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore,

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 324.276,62, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo del valore stimato dal Gestore della crisi in complessivi euro 50.130,00, composto mediante la destinazione in favore dei creditori dei diritti di proprietà immobiliare compresi nel patrimonio della ricorrente, della somma di denaro di euro 20.000 corrisposta a titolo di finanza esterna e già accreditata sul conto corrente intestato alla procedura liquidatoria, come comunicato dal Gestore della crisi con nota del 30 maggio 2022 nonché della quota del reddito prodotto dall'attività professionale svolta dalla eventualmente eccedente quanto necessario al proprio mantenimento nei limiti fissati dal presente decreto;

Considerato che, in particolare, il passivo risulta così composto, al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione:

Tipologia debito	Importo
Debiti tributari e previdenziali	147.337,78
Debiti per tributi locali	508,46
Debiti di natura finanziaria	80.155,63
Debiti per prestiti di terzi	89.120,56
Altri debiti	7.154,19
Totale	324.276,62

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC – Gestore della crisi si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC – Gestore della crisi ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge e la mancanza delle condizioni ostative, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria;

Considerato che il patrimonio della ricorrente comprende i seguenti diritti di proprietà immobiliare:

I. Diritti di comproprietà immobiliare:

Immobili situati in

Identificati al catasto fabbricati del predetto Comune come segue:

nonché Identificati al catasto terreni dello stesso Comune come segue:

II. Diritti di multiproprietà immobiliare su appartamento e posto auto nel complesso

Rilevato che la liquidazione dei predetti diritti di proprietà immobiliare dovrà aver luogo mediante procedure competitive e previa stima, con modalità da specificarsi nel programma di liquidazione;

Rilevato che il patrimonio della ricorrente non comprende altri beni da liquidare mediante procedure di vendita competitive;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1.450,00 per 12 mensilità, importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 nonché dei criteri utilizzati, in sede ISTAT, ai fini della determinazione della soglia di povertà assoluta e relativa e tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della ricorrente, ivi incluse quelle di locazione (che si presentano conformi ai limiti di cui all'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), e considerato che nel nucleo familiare della ricorrente è presente esclusivamente una figlia maggiorenne economicamente autosufficiente; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore la

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1450,00;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

proceda alla trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari in relazione agli immobili indicati in motivazione;

proceda in conformità alle altre direttive riportate in motivazione;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonchè all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 31/05/2022

Il Giudice Designato

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

